

Concessione di congedo straordinario
all'applicato in esperimento sig. Fal-
zone Alfonso.

Il Regio Commisario
vista la domanda dell'applicato in espe-
rimento sig. Falzone Alfonso inteso ad
ottenere un congedo straordinario di gior-
ni 10 per sistemare improrogabili affari
economici famigliari;
ritenuta valida tale motivazione



71

per concedere il chiesto permesso;
visto l'art. 45 del Regolamento In-
terno;

delibera

di concedere al Sig. Falcone Alfonso
10 giorni di congedo straordinario senza
retribuzione, con effetto dal 2 luglio p. v.
Di eguale periodo verrà ritardato l'even-
tuale di lui passaggio in ruolo.

Roma, 13 ^{giugno} luglio 1923

Il Regio Commissario

Li Taja

Corresponsione della doppia mensili-
tà di fine giugno al personale.

Il Regio Commissario
visto l'art. 32 del Regolamento In-
terno;

considerato che il bilancio tecnico
dell'anno 1922 non può essere appro-
vato entro il corrente mese;

sintendo d'altra parte opportuno
di dare esecuzione alle disposizioni
del presentato articolo per quanto ri-
guarda la corresponsione al personale;

del doppio mese a fine giugno;
 Tanti presenti; provvedimenti de-
 liberati ed i criteri adottati precedentemente
 in materia, con riserva di fissare
 in seguito se e quali somme debbano
 far carico al bilancio di gestione;
 delibera

2) di corrispondere alla fine del cor-
 rente mese di giugno, una seconda
 mensilità di stipendio (caroviveri com-
 press) a tutto il personale di ruolo della
 Direzione Generale (compreso il subalterno
 a termini dell'art. 92 del Regolamento
 Interno) in servizio al 30 corr. con le
 seguenti esclusioni e limitazioni:

1.) esclusioni dal beneficio di coloro che
 sono stati assunti in servizio dopo il 31
 dicembre 1922,

2.) esclusioni di coloro che siano stati
 classificati dai rispettivi Capi Servizio
 come impiegati "cattivi" o che nel corso
 del semestre siano stati puniti con la
 sospensione di oltre 15 giorni o debbano
 lasciare l'Istituto in seguito a denun-
 cia del contratto d'impiego,

3°) riduzione del beneficio a metà per coloro che siano classificati dai rispettivi Capi Servizio come impiegati "mediocri" o che nel corso del semestre siano stati puniti con la sospensione di non oltre 15 giorni,

4°) riduzione del beneficio a $\frac{2}{3}$ per coloro che nel corso del 1° semestre del 1923, siano stati puniti con la censura scritta ed ai $\frac{4}{5}$ per coloro che durante lo stesso periodo siano stati puniti con la riprensione verbale,

5°) riduzione di $\frac{1}{6}$ del beneficio per ogni 15 giorni di assenza fatta nel semestre stesso dagli impiegati per qualsiasi motivo, fatta eccezione per i casi di malattia per i quali tale riduzione avrà effetto soltanto quando l'assenza abbia raggiunto i 60 giorni, nel qual caso la riduzione dovrà essere applicata in relazione all'intero periodo di assenza,

6°) riduzione dal beneficio a dodicesimi in relazione ai mesi di servizio prestato per coloro che non hanno

raggiunto al 30 giugno 1923 un anno di
anzianità,

f) applicazione cumulativa delle
riduzioni agli impiegati che siano sta-
ti nello stesso semestre, più volte fini-
ti e delle riduzioni dovute alle assenze
per qualsiasi titolo compreso le ma-
lattie.

b) di usare lo stesso trattamento al per-
sonale dell'Armeda Polisse Combattenti,
portando a carico del Tesoro dello Stato
il relativo onere

c) di estendere il beneficio al per-
sonale avventizio (compreso il subalterno)
con la Direzione Generale come del-
l'Armeda Polisse Combattenti, adottando
per l'assegnazione, i criteri indicati per
quello di ruolo e fissando soltanto che
la riduzione per assenze dovute a ma-
lattia, abbia effetto quando l'assenza
raggiunga i 30 giorni,

d) di stabilire che, in applicazione
dell'art. 92 del Regolamento Interno le
esclusioni e le riduzioni del beneficio per il
personale subalterno (di ruolo e avventizio)

avvengano come appresso:

1°) esclusioni per coloro che siano stati sospesi per più di 15 giorni o ai quali sia stato eventualmente denunciato il contratto d'impiego,

2°) riduzioni a metà per coloro che siano stati sospesi per un periodo inferiore a 15 giorni.

3°) riduzioni a $\frac{2}{3}$ per coloro che siano stati multati in misura superiore ad un giorno di stipendio,

4°) riduzioni a $\frac{4}{5}$ per coloro che siano stati puniti con la riprensione verbale o con una multa almeno pari ad una giornata di retribuzione,

5°) applicazioni cumulative delle riduzioni ai subalterni che siano stati più volte puniti, e delle riduzioni dovute alle assenze per qualsiasi titolo comprese le malattie.

Roma, 13 giugno 1923

Il Regio Commissario

E. T.